

Codice A1808A

D.D. 16 maggio 2016, n. 1140

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura M13 - operazione 13.1.1 (indennità compensativa per le zone montane) - Proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna 2016 - Integrazione delle disposizioni relative agli impegni specifici per l'operazione

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visti inoltre:

- la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

- in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

- la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 16-3065 del 21 marzo 2016 con la quale si è stabilita l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2016 e demandato al Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, facente parte della Direzione Regionale A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di predisporre l'apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;

- la determinazione dirigenziale n. 816 dell'11 aprile 2016 di approvazione del Bando per la campagna 2016 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/761 della commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;

preso atto delle deroghe di cui al regolamento sopra citato, diviene necessario modificare i termini ultimi di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento come di seguito riportato:

- presentazione delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014: ore 23.59.59 del 15 giugno 2016;
- presentazione delle modifiche alle domande ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: ore 23.59.59 del 15 giugno 2016;
- presentazione tardiva delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e per effetto della deroga di cui all'art. 12 del medesimo regolamento: ore 23.59.59 dell'11 luglio 2016.

Considerato che la scheda descrittiva della Misura 13 di cui al paragrafo 8.2.12.3.1 del PSR 2014-2020 vigente e le “Disposizioni attuative ed indicazioni per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento” pubblicate in allegato alla D.D. n. 816 dell'11 aprile 2016 di approvazione del Bando per la campagna 2016 prevedono, nell'ambito delle condizioni di ammissibilità e degli impegni, che i richiedenti operino e si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona montana del Piemonte nell'anno di presentazione della domanda;

considerato che, nelle zone montane della Regione Piemonte, l'attività di pascolamento, di norma, inizia in tarda primavera e termina ad inizio autunno;

visti gli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, i quali prevedono che uno o più turni annuali di pascolamento della durata complessiva di almeno sessanta giorni siano sufficienti ai fini del mantenimento della superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o allo svolgimento dell'attività minima, come definiti all'art. 4, par. 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-3197 del 26 marzo 2016, che conferma, tra l'altro, il periodo minimo di pascolamento di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 1420/2015 sopra citato;

ritenuto che l'impegno, a carico del beneficiario, ad operare e proseguire l'attività agricola in una zona montana nell'anno di presentazione della domanda si esaurisca, sulle superfici utilizzate a pascolo, al termine della stagione di pascolamento e che l'impegno stesso, pertanto, possa considerarsi rispettato prima del 31 dicembre di ciascun anno;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra riportato, non sia necessario, limitatamente alle superfici a pascolo, che il beneficiario garantisca la presenza dei titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascuna campagna, ma che sia sufficiente disporre delle superfici a partire dalla data di presentazione della domanda ed almeno fino al termine del periodo di pascolamento;

ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, integrare il paragrafo 9.2 del Bando 2016 dell'operazione 13.1.1 “Indennità compensativa” aggiungendo, al fondo del paragrafo, la seguente frase: “Limitatamente alle superfici (particelle catastali) indicate in domanda per le quali sia desumibile dal fascicolo aziendale l'utilizzo a pascolo, la presenza di titoli di conduzione validi deve essere garantita almeno per il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine dell'attività di effettivo pascolamento su di esse esercitato”;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs.n. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della L.r. n. 23/2008;

vista la L.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

- di recepire, nell'ambito della campagna 2016 della misura M13 - operazione 13.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabilita dal Reg. (UE) n. 761/2016 del 13 maggio 2016. per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e la comunicazione di modifiche alle domande per l'anno 2016;
- di stabilire i seguenti termini ultimi per la presentazione e per la modifica delle domande di sostegno/pagamento:
 - presentazione delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014: ore 23.59.59 del 15 giugno 2016;
 - presentazione delle modifiche alle domande ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: ore 23.59.59 del 15 giugno 2016;
 - presentazione tardiva delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e per effetto della deroga di cui all'art. 12 del medesimo regolamento: ore 23.59.59 dell'11 luglio 2016.
- di integrare il paragrafo 9.2 delle "Disposizioni attuative ed indicazioni per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento", pubblicate in allegato alla D.D. n. 816 dell'11 aprile 2016 di approvazione del Bando per la campagna 2016 dell'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa", aggiungendo, al fondo del paragrafo, la seguente frase: "Limitatamente alle superfici (particelle catastali) indicate in domanda per le quali sia desumibile dal fascicolo aziendale l'utilizzo a pascolo, la presenza di titoli di conduzione validi deve essere garantita almeno per il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine dell'attività di effettivo pascolamento su di esse esercitato".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Franco Ferraresi